

Sub. D

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T.

CONVENZIONE

INDICE

Articolo	1 -	Enti partecipanti e finalità
Articolo	2 -	Durata, recesso e scioglimento
Articolo	3 -	Adesione al Convenzione
Articolo	4 -	Quote di partecipazione
Articolo	5 -	Responsabilità e rapporti economico-finanziari
Articolo	6 -	Rappresentanza degli Enti consorziati
Articolo	7 -	Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati
Articolo	8 -	Principi di regolazione dei servizi sul territorio
Articolo	9 -	Obblighi
Articolo	10 -	Controversie

La Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di:

Reggio Emilia - Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Boretto - Brescello - Cadelbosco
Sopra - Campagnola - Campegine - Carpineti - Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo
Monti - Castelnovo Sotto - Cavriago - Canossa - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Gualtieri -
Guastalla - Luzzara - Montecchio Emilia - Novellara - Poviglio - Quattro Castella - Reggiolo - Rio
Saliceto - Rolo - Rubiera - Sant'Ilario d'Enza - San Martino in Rio - San Polo d'Enza - Scandiano
- Toano - Ventasso - Vetto - Vezzano sul Crostolo - Viano - Villa Minozzo,

che attualmente aderiscono e partecipano all'Azienda Speciale Consortile denominata "*Azienda
Consortiale Trasporti - ACT*",

Visti gli artt. 30, 31 e 114 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Articolo 1
Enti partecipanti e finalità

1. La Provincia di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia partecipano alla “Azienda Speciale Consortile Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.”, azienda speciale consortile (nel seguito, “ACT” o “*Azienda Speciale Consortile*”) costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL).
2. L’Azienda Speciale Consortile ACT è una azienda speciale consortile strumentale agli enti locali che la partecipano, svolge le attività previste dal proprio oggetto statutario e si qualifica come soggetto *in house* degli enti locali stessi.
3. Gli Enti locali titolari del capitale sociale dell’Azienda Speciale Consortile sono tenuti ad esercitare sulla Azienda Speciale Consortile un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l’Azienda Speciale Consortile è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte europea e nazionale, oltre l’80% del fatturato, con l’Ente o gli Enti locali che la controllano.
4. Nel perseguimento del medesimo fine, l’Azienda Speciale Consortile è obbligata a osservare le prescrizioni contenute nello statuto e nel “*Regolamento per l’esercizio del controllo analogo congiunto sull’Azienda Consorziale Trasporti da parte dei Comuni e della Provincia di Reggio Emilia*” (nel seguito, “*Regolamento sul controllo analogo*”), approvato dagli enti locali partecipanti all’Azienda Speciale Consortile.

La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- i rapporti interni tra gli Enti locali consorziati e conseguentemente la relativa partecipazione all’Azienda Speciale Consortile;
 - le attribuzioni/funzioni affidate dagli Enti locali all’Azienda Speciale Consortile e le modalità di esercizio delle stesse, anche al fine di consentire all’Azienda Speciale Consortile di conseguire al meglio l’oggetto sociale nell’interesse delle comunità locali;
 - le modalità di affidamento dei servizi, da parte degli Enti locali che hanno aderito all’Azienda Speciale Consortile, attraverso i relativi contratti di servizio, che dovranno rispettare i contenuti minimi e i parametri previsti dalla presente Convenzione, dal Regolamento sul controllo analogo e dalla disciplina normativa in vigore al momento dell’affidamento.
5. Più specificatamente, il contratto di servizio è lo strumento da adottare per la regolazione dei rapporti tra gli Enti locali e l’Azienda Speciale Consortile; in particolare il contratto di servizio individua il servizio da garantire, la tempistica e le modalità di esecuzione, il corrispettivo e la durata del servizio.

Rientra tra le competenze del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento ai sensi del Regolamento sul controllo analogo esprimere un parere sulle tipologie dei singoli servizi affidabili all’Azienda Speciale Consortile da parte degli Enti locali i quali, nell’ambito delle rispettive esigenze e della relativa organizzazione, possono decidere di volta in volta quali servizi affidare alla Azienda Speciale Consortile, nel rispetto dell’oggetto statutario dell’Azienda Speciale Consortile e della disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento dell’affidamento.

Articolo 2

Durata, recesso e scioglimento

1. La presente Convenzione ha una durata pari alla durata dell'Azienda Speciale Consortile; qualora nel corso della relativa vigenza dovessero intervenire, per qualsiasi motivo, modifiche alla durata dell'Azienda Speciale Consortile, la presente Convenzione dovrà essere immediatamente e prontamente ridefinita nella corrispondente durata al fine di allinearla alla nuova durata dell'Azienda Speciale Consortile.
2. Lo statuto dell'Azienda Speciale Consortile regola le modalità di recesso degli Enti locali dall'Azienda Speciale Consortile nonché lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile.

Articolo 3

Adesione alla Convenzione

1. Fermo restando che l'Azienda Speciale Consortile può essere partecipata solo da Enti Locali, potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale Consortile altri Enti Locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dallo statuto dell'Azienda Speciale Consortile e dal Regolamento sul controllo analogo, previa sottoscrizione della presente Convenzione.
2. La partecipazione all'Azienda Speciale Consortile impone l'obbligo di adesione alla presente Convenzione, ma non comporta per gli Enti aderenti l'obbligo di affidare alla gestione consortile i servizi individuati tra gli scopi dell'Azienda Speciale Consortile stessa.

Articolo 4

Quote di partecipazione

1. Sono mantenute le quote di partecipazione all'Azienda Speciale Consortile, che tengono conto dell'importanza del ruolo esercitato, in sede di costituzione della medesima Azienda Speciale Consortile, dai singoli Enti nel sistema della mobilità integrata, nonché della quantità della popolazione residente.

Articolo 5

Responsabilità e rapporti economico-finanziari

1. Gli Enti consorziati, nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali che non determinano interessi differenziali tra gli Enti consorziati, concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione:
 - nella proprietà dei beni, immobili e mobili, dell'Azienda Speciale Consortile;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello *in house* per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.
2. I servizi svolti in forza di affidamento diretto *in house* da parte dei singoli Enti consorziati hanno una contabilità separata rispetto alla contabilità generale dell'Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo.
3. Per gli investimenti che, per la corrispondente natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea deve stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate saranno, al momento dello scioglimento, di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.
4. I contratti di servizio stipulati dal singolo Consorzio affidante dovranno obbligatoriamente contenere specifiche clausole di manleva a favore dell'Azienda Speciale Consortile e degli altri Consorziati per ogni eventuale onere imprevisto o contenzioso nascente dall'affidamento.

Articolo 6

Rappresentanza degli Enti consorziati

1. Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'Azienda Speciale Consortile, spetta la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'attività della stessa, esprimono la relativa volontà e le corrispondenti direttive nell'ambito dell'Assemblea consortile tramite i propri rappresentanti, la quale è composta dal Presidente della Provincia o da suo delegato e dai Sindaci dei Comuni della Provincia o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla presente Convenzione e dallo statuto, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo.
2. La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione. In ogni caso, il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante ovvero per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.

Articolo 7

Forme di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati

1. Gli organi consortili di cui allo statuto promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi consortili di cui allo statuto in particolare:
 - svolgono incontri con gli amministratori dei Comuni e della Provincia;
 - partecipano, su invito, alle sedute degli organi collegiali degli Enti consorziati;
 - divulgano e illustrano ai Comuni consorziati e alla Provincia l'attività consortile, anche mediante un'attività di report periodico sull'andamento dell'Azienda Speciale Consortile e su tutte le principali iniziative consortili;
 - organizzano incontri con i cittadini in accordo con l'Ente o gli Enti interessati.
3. Il Regolamento sul controllo analogo dell'Azienda Speciale Consortile disciplina le forme e le attività di controllo analogo e congiunto degli Enti consorziati sull'Azienda Speciale Consortile.
4. Gli Enti locali partecipanti all'Azienda Speciale Consortile si obbligano ad approvare il Regolamento sul controllo analogo e a partecipare al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento secondo le forme e le modalità ivi previste.

Art. 8

Principi di regolazione dei servizi sul territorio

1. Gli organi consortili uniformano la relativa azione ai fini del raggiungimento in particolare dei seguenti obiettivi e/o principi:
 - garanzia di efficienza tecnica degli impianti e delle strutture;
 - sviluppo delle attività nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - perseguimento dell'equilibrio economico, della tutela e della sostenibilità ambientale;
 - attenzione verso l'utenza e trasparenza operativa;
 - perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi;
 - assicurare, indipendentemente dalla misura della partecipazione, la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti consorziati;
 - assicurare la trasparenza e l'imparzialità nella gestione dei servizi.

Articolo 9
Obblighi

1. L'Ente consorziato, con l'approvazione della presente Convenzione, contrae l'obbligo:
 - a. di versare, nel rispetto delle scadenze, l'ammontare della quota di partecipazione e le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute all'Azienda Speciale Consortile rispetto a quella che risulta già versata;
 - b. di iscrivere, nei propri bilanci, gli oneri derivanti dai contratti di servizio.
2. Fatti salvi i casi del tutto eccezionali, da valutare di volta in volta e comunque da comunicare al Consiglio di Amministrazione, i versamenti debbono essere eseguiti entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data della relativa richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Controversie

1. Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Regolamento, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.